

La questione della «privatizzazione» del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici è stata finora trattata, almeno da parte di tv e giornali, in modo piuttosto equivoco. In effetti, occorre distinguere con chiarezza tre prospettive diverse con le quali il problema è stato posto.

La prima paria di privatizzazione dei servizi pubblici, nel senso proprio di affidamento di essi, o di una parte di essi (presumibilmente quella in grado di produrre profitti, permanendo le perdite nell'area da lasciare alla gestione pubblica, secondo quanto, per esempio, alcuni interessati progetti di smembramento dell'Ente Ferrovie fanno apparire). Perciò, l'applicazione ai dipendenti di tali servizi del regime giuridico in vigore per i dipendenti privati sarebbe una mera conseguenza di tale passaggio di gestione.

Un altro punto di vista, per il quale si è dichiarato ancora recentemente il segretario della Cisl Marini, preferisce l'espressione «delegificazione del rapporto di pubblico impiego». Ma la differenza non è meramente verbale. Ciò che in sostanza si propone, è di ridurre o eliminare l'intervento della legge nella regolazione di rapporti di pubblico impiego. In realtà, l'intervento del legislatore è stato sempre la causa della scarsa limpidezza dei rapporti sindacali nel pubblico impiego, posto che, soprattutto attraverso la microlegislazione, spesso di interesse di gruppi assai ristretti all'interno delle stesse categorie, per quella via gli equilibri non solo tra datore di lavoro pubblico e lavoratori ma anche tra questi ultimi venivano alterati al di fuori dei normali canali di rappresentanza e quindi del possibile controllo di tutti i lavoratori. Inoltre, l'incertezza tanto degli esiti quanto degli stessi tempi delle discussioni parlamentari hanno costantemente prodotto forti tensioni, conflitti inutili e difficoltà di valutare correttamente gli stessi risultati degli accordi raggiunti.

**Aspettativa sindacale e scatti di anzianità**

**LEGGI E CONTRATTI**

**filo diretto con i lavoratori**

RUBRICA CURATA DA

Giuseppe Simoneschi giudice responsabile e coordinatore Piergiorgio Alleva, avvocato Cdi di Bologna docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario Nyranna Moasi e Leopoldo Malagugini avvocati Cdi di Milano Saverio Negro, avvocato Cdi di Roma Enzo Martino e Nino Refone, avvocati Cdi di Torino

**Privatizzare il pubblico impiego?**

MARCO BARBIERI\*

Così, però si trascura la valutazione critica dell'esperienza della legge quadro sul pubblico impiego (l. 93/1983), nata con l'apparente intento di mettere ordine nel settore procedendo proprio a delegificare (parzialmente) il rapporto di lavoro del pubblico impiego.

In realtà, la legge quadro ha delegificato nel (solo) senso della creazione di uno spazio normativo certo per la contrattazione ma non ha sottratto la contrattazione che si svolge secondo il procedimento in essa regolato agli inconvenienti di cui si è già trattato, soprattutto per tre motivi. In primo luogo, la rigida formalizzazione del rapporto tra legge e contrattazione ha causato complicazioni procedurali anche gravi (si pensi alla questione del controllo della Corte dei conti sui Dpr che recepiscono gli accordi), inoltre, non è stato possibile impedire il sovrapporsi alla contrattazione di una nuova legislazione per piccoli gruppi di interesse, infine l'intero modello della l. 93 vincola la contrattazione a finalità predefinite, innanzitutto al controllo della spesa pubblica, impedendo programmaticamente il dispiegarsi di una dialettica tra le parti autentica e libera. Ogni proposta di riforma che perfezioni singoli aspetti del meccanismo (come è stato proposto per esempio, in tema di controlli) appare comunque esposta al

la riproduzione degli stessi problemi, che sono intimamente collegati con la regolazione del rapporto di lavoro attraverso lo strumento dello stato giuridico anziché del contratto.

La terza prospettiva che occorre esaminare è quella della vera e propria privatizzazione del rapporto di lavoro. In pratica, i dipendenti pubblici avrebbero la stessa posizione giuridica nel rapporto di lavoro, dei dipendenti delle imprese private. Si tratta di un'ipotesi formulata ormai da un ventennio, da parte del professor Giannini, che è stato anche ministro (socialista) della Funzione pubblica. È quasi inutile dire che, in astratto, garantendo la piena libertà della contrattazione e la piena contrattualizzazione del rapporto, essa pare la soluzione più idonea a una tutela effettiva del lavoratore pubblico, anche per la non secondaria ragione che questo potrebbe far valere i propri diritti (anziché del giudice ordinario (Pretoze del lavoro) anziché di fronte ai Tar, che assicurano una tutela di scarsissima effettività. Quest'ultima affermazione, sebbene talvolta contestata, è del tutto ovvia se solo si pensa alle decine di migliaia di cause intentate dai ferrovieri non appena la riforma delle Fs ha consentito loro di ricorrere alla giurisdizione ordinaria.

Tuttavia la privatizzazione del rapporto di lavoro ha suscitato sempre vaste, anche se

non sempre esplicite, resistenze. Per quanto riguarda le maggioranze governative ha certamente avuto un ruolo l'interesse a non perdere la possibilità di giocare su più tavoli per acquisire quanto più possibile il consenso dei lavoratori pubblici, attraverso la formazione di una giungla di privilegi grandi piccoli e talvolta del tutto illusori, anche a spese dell'efficienza dei servizi pubblici.

Per quanto riguarda le organizzazioni sindacali e i lavoratori il discorso è più difficile. Da un lato non è facile rinunciare a garanzie, per quanto discutibili, che appaiono collegate al «titolo giuridico» del pubblico impiego. In tal senso continua a operare la campagna strumentale di alcuni ministri sulla «sclerzabilità degli statali». Naturalmente la possibilità giuridica di risolvere il rapporto di lavoro per ragioni individuali esiste anche oggi: mentre l'attuazione dei prospettati licenziamenti collettivi di grandi proporzioni è del tutto improbabile per ragioni politiche e sociali qualunque sia il regime giuridico del lavoro pubblico. Dall'altro, non ci si può nascondere che la vera protezione del lavoratore pubblico non è stata finora assicurata, come sarebbe giusto, dalla coppia contrattazione sindacale - possibilità di difendere in giudizio i propri diritti verso il datore di lavoro ma dall'altra

produzione dello stato giuridico - coesistenza subalterna del personale. L'effetto politico generale è stato il privilegio di interessi individuali o corporativi e la maggiore capacità di catturare consensi da parte dei partiti governativi e dei sindacati a essi legati (l'autonomia sindacale e nel pubblico impiego tradizionalmente più bassa proprio per i motivi ora riassunti).

Anche per sindacato e lavoratori, dunque si imporrebbe una vera rivoluzione culturale non indolore. D'altra parte, la strada della privatizzazione del rapporto di lavoro è l'unica che potrebbe avviare quel processo di ricomposizione dei diritti dei lavoratori, di cui vi è urgente bisogno per fronteggiare le tendenze alla scomposizione del lavoro di pendente anche attraverso la proliferazione di discipline giuridiche diverse, che sono promosse e governate dalle forze dominanti.

Va pure detto che qualora si ritenga che l'esercizio delle potestà pubbliche debba essere riservato a personale che conservi una regolazione pubblicistica del proprio rapporto di lavoro resterebbe il problema di quale e quanto sia il personale da sottoporre ai rispettivi regimi giuridici e dei rapporti reciproci al che, come conferma l'esperienza tedesca, è un problema di primo rilievo politico sindacale. In tal senso vi è stata finora solo la decisione legislativa di lasciare a statuto pubblicistico i dirigenti dell'Ente Fs con applicazioni giurisprudenziali troppo scarse per esprimere una valutazione compiuta. Quello che si intende dire, in conclusione, è che la privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici che esercitano le stesse funzioni dei lavoratori operanti nel settore privato, se appare per molte ragioni opportuna e necessaria non è però la soluzione di nessun problema, ma solo l'apertura di un nuovo, più libero e limpido, campo di possibilità e d'azione per il sindacato e i lavoratori.

\* dell'Università di Bari

**On. De Michelis, lei ignora che se una legge è ingiusta se ne può fare un'altra!**

Il signor Bachisio Ledda da Rimini ha scritto una lettera aperta all'on. De Michelis, vicepresidente del Consiglio dei ministri. Ne riportiamo ampi stralci.

Ho seguito la sua intervista alla trasmissione «Diogene». Alla precisa affermazione da parte del conduttore della trasmissione che un pensionato di annata statale percepisce 500.000 lire mensili in meno del pan grado e con gli stessi anni di servizio, lei ha risposto che ciò è giustificato dalle leggi in materia pensionistica, ammettendo in tal modo che la data di nascita in alcuni casi è penalizzante. Questa è affermazione sconcertante e irresponsabile egrégio vicepresidente in carica.

Io che sono tra i discriminati mi meraviglio e sono stupefatto nel constatare tanta faccia tosta. Non è forse possibile, quando si vuole, fare un'altra legge correttiva? Certamente no, specie in presenza di governanti come quelli italiani, molto abili e solerti nei servizi per primi dello Stato, spesso in misura indiscriminata e mai attuando il governo imparziale tra gli amministrati.

Non importa se l'articolo 3 della Costituzione dice: «I cittadini hanno pari dignità e uguali davanti alla legge. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale».

**Che cosa stabilisce il diritto di famiglia per l'eredità**

Ci è stata inviata copia di una lettera indirizzata all'onorevole Nide Loti, presidente della Camera dei deputati, e ai deputati stessi. La lettera, che per motivi di riservatezza non firmiamo, è stata scritta da un signore di Prato (Firenze).

«Vi prego - si dice in essa - di voler emanare una legge con la quale i genitori possano modificare tramite testamento la parità della divisione

**PREVIDENZA**  
**Domande e risposte**

RUBRICA CURATA DA Rino Bonazzi, Angelo Mazzleri, Paolo Onesti e Nicola Tisci

dei loro beni tra i figli. Questo per far sì che il rispetto dei figli nei termini al momento della divisione dei beni in parti uguali come la legge attuale dice per evitare che, come spesso accade dopo tali decisioni, i genitori vengano scaricati presso istituti di riposo e abbandonati».

Nella lettera si riferisce il fatto che il signore in questione e sua moglie dopo avere acquistato ai due figli un appartamento ciascuno, si sono visti abbandonati da uno di essi per oltre tre anni.

È vero che la legislazione sul diritto di famiglia stabilisce il diritto a pari misura di eredità per ogni figlio, dei beni caduti in successione. Ciò in modo tassativo quando non esiste testamento. Lo stesso diritto di famiglia dispone però che il cittadino - e quindi anche il genitore - può assegnare una quota parte del suo patrimonio a sua scelta. Ciò può essere fatto attraverso atto testamentario, anche su carta semplice, a condizione che l'atto sia scritto direttamente dal testatore con firma e data chiaramente espresse.

Nel caso prospettato esendovi come eredi il coniuge e due figli, il testatore può disporre che un quarto del intero patrimonio vada al figlio che ha costantemente assistito i genitori. Ciò in aggiunta ovviamente, alla quota già spettantegli di diritto. Va precisato che se il patrimonio è di proprietà comune dei genitori, ciascun genitore deve provvedere all'atto testamentario per la rispettiva parte di proprietà. Se si ritiene, è meglio fare testamento notarile.

**La vertenza con l'Inadeli da parte di chi ha optato per altro ente**

Ex dipendente ospedaliero, collocato a riposo il 30 luglio

1982 con 28 anni di servizio l'Inadeli può negarmi il ricalcolo del trattamento di fine rapporto lavoro, avuto dallo stesso ente, senza l'indennità di contingenza?

Assunto il 3 gennaio 1955 all'Inadeli in qualità di salanato, il 13 gennaio 1971 fui scorporato dall'Inadeli e passato per legge all'ente ospedaliero sino al 30 luglio 1982 data di fine servizio con la qualifica di operaio tecnico.

In data 13 aprile 1983 l'Inadeli mi sottopose la proposta se intendvo optare per il trattamento previsto dall'Inadeli e per quello previsto dall'Inadeli, il primo prevedeva una liquidazione di lire 11.600.000, il secondo di lire 12.080.000. Optai per il secondo il 19 marzo 1984 (dopo 19 mesi di attesa) re evetti la tanto sospirata liquidazione senza il calcolo della indennità di contingenza e senza gli interessi. Presenta ricorso, ma l'Inadeli respinse sostenendo che avendo optato per il trattamento Inadeli avevo perso il diritto al ricalcolo.

Virginio Gazzetti  
Milano

collocati a riposo nel corso dei dodici mesi antecedenti l'entrata in vigore della sentenza 236 della Corte costituzionale in quanto l'Inadeli anziché riconoscere l'intera indennità integrativa ne riconosce soltanto in dodicesimi. Tale questione è all'attenzione della Corte di cassazione. Nostro suggerimento è quello di rivolgersi al sindacato pensionati italiani (Spicchi) di Milano per produrre ricorso in ragione di falli novità e quindi riaprire i termini

**Per «conquistare» la maggiorazione della pensione sociale**

L'aumento di 125mila lire il mese per le pensioni sociali è soggetto al fatto che gli interessati, se soli, non abbiano un reddito superiore alla pensione sociale stessa o che comunque non superi - se ben capite - la pensione sociale maggiorata della quota annua di lire 1.625.000. Nel complesso perciò non si doveva avere più di lire 4.897.650 annue nel 1983 e più di lire 5.053.550 nel 1984. Domanda: quali redditi vanno dichiarati e quali no?

Ugo Sialecchi  
Napoli

Le cifre indicate sono esatte. Vanno dichiarati in pratica tutti i redditi soggetti a Irpef (retribuzioni, salari, compensi onorari, redditi da fabbricati compresa la casa di abitazione, terreni, capitali di interesse), quelli percepiti all'estero o presso organismi internazionali (redditi dichiarati tutti i redditi esenti da Irpef, qualunque sia il loro ammontare (pensioni di invalidità civile, pensioni di guerra, pensioni sociali, ecc.) e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva (interessi bancari o postali, redditi da Bot, Cci e altri titoli di Stato, vincite, premi, ecc.) che saranno considerati poi se superano due milioni l'anno.


I soli redditi che non vanno dichiarati sono:

- a) la pensione sociale stessa in quanto essa viene direttamente calcolata dall'Inps;
- b) i trattamenti di famiglia comunque denominati (assegno per il nucleo familiare, assegni familiari, aggiunte di famiglia, quote di maggiorazione).

Tutto questo, ovviamente, per la persona sola.

**OBIETTIVO: CITROËN AX.**

**6 milioni senza interessi in 18 mesi oppure 42 rate da L. 171.000.**



Tra molte AX ce n'è una fatta proprio per voi: benzina o diesel; 3 o 5 porte, 954, 1124, 1360 cc. Se il vostro obiettivo è acquistarla, questo è il momento giusto per agire.

Solo fino al 31 maggio, ci sono 6 milioni di finanziamento senza interessi in 18

\* Salvo approvazione Citroën Finanziaria. Costo pratica finanziaria L. 150.000

mesi con rate da L. 333.000\* Oppure 6 milioni in 42 rate da L. 171.000\* ad un tasso fisso annuo estremamente vantaggioso 5,64%. Per chi paga in contanti sono naturalmente previste grandissime facilitazioni.

Ma queste sono solo alcune delle possi-

bilità che vi aspettano. I Concessionari Citroën sono pronti ad illustrarvi altre formule finanziarie, innovative e ugualmente vantaggiose per voi.

Queste straordinarie proposte sono va-

**È UN'INIZIATIVA DEI CONCESSIONARI CITROËN VALIDA FINO AL 31 MAGGIO.**

lidi su tutte le vetture disponibili e non sono cumulabili tra loro né con altre iniziative in corso.

Approfittatene subito: la vostra AX vi sta aspettando dai Concessionari Citroën.

